



Città di Bassano del Grappa

Medaglia d'oro al Valor Militare

Il Sindaco

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
PROTOCOLLO GENERALE

I

N. 0018467 data 11/03/2020

Oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale – applicazione art. 1, comma 1, lett. o) DPCM 8 marzo 2020

IL SINDACO

Visto il provvedimento del Ministro dell'Interno n. 15350/117(2)/Uff III-Prot. Civ. prot. n. 14606 dell'08.03.2020, avente ad oggetto "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; con riferimento al suddetto provvedimento e alle misure di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 08.03.2020, ora estese a tutto il territorio nazionale in forza dell'art. 1, comma 1 del DPCM 09.03.2020, giova richiamare le precisazioni che seguono: ai fini degli spostamenti delle persone fisiche (che devono essere evitati, salvi gli spostamenti motivati da *"comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute"*) *"rileveranno, in proposito, elementi documentali comprovanti l'effettiva sussistenza di esigenze lavorative, anche non indifferibili, a condizione naturalmente che l'attività lavorativa o professionale dell'interessato non rientri tra quelle sospese ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nei diversi provvedimenti emanati per far fronte alla diffusione del COVID-19 (come ad esempio i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche di cui all'art. 1, comma 1, lett. h) del d.P.C.M.), ovvero di situazioni di necessità che, in sostanza, devono essere identificate in quelle ipotesi in cui lo spostamento è preordinato allo svolgimento di un'attività indispensabile per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente tutelabile; o motivi di salute che si devono identificare in quei casi in cui l'interessato deve spostarsi per sottoporsi a terapie o cure mediche non effettuabili nel comune di residenza o di domicilio". [...] Nella logica di responsabilizzazione dei singoli, cui si è fatto sopra cenno, si ritiene che tale onere potrà essere assolto producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione dei moduli appositamente predisposti in dotazione agli operatori delle Forze di polizia e della Forza pubblica;*

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 09.03.2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 62 del 09.03.2020*); con il suddetto DPCM le misure già previste dall'art. 1 del DPCM 08.03.2020 per la Regione Lombardia e per 14 Province sono estese all'intero territorio nazionale (e dunque anche alla Provincia di Vicenza e al territorio bassanese); sull'intero territorio nazionale è, inoltre, vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; le relative prescrizioni sono valide dal 10 marzo al 3 aprile 2020.

DISPONE

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera o), del citato DPCM del 8 marzo 2020, sono consentite le attività commerciali diverse dalla ristorazione dai bar a condizione che *"il gestore garantisca un*



Città di Bassano del Grappa

Medaglia d'oro al Valor Militare

Il Sindaco

accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro”.

Considerato che, nel Comune di Bassano del Grappa si svolge il mercato settimanale all'aperto nei giorni di giovedì e sabato mattina, ma che non è possibile rispettare la previsione citata garantendo le modalità contingentate o di evitare gli eventuali assembramenti, si ritiene necessario sospendere il mercato settimanale fino alla data di efficacia del DPCM sopra esplicitato, ovverosia fino al 3 aprile 2020.

In egual misura, considerato che il mercato ortofrutticolo, nei giorni di apertura al pubblico richiama numerosi avventori, e considerata la difficoltà di garantire le condizioni sopra citate, verrà limitata la sua apertura ai soli giorni di accesso agli operatori del mercato, garantendo in modo assoluto il rispetto delle modalità di accesso più volte richiamate.

Elena Pavan